Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 4 maggio 1928 - ANNO VI — Numero 105

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

**In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.**

**Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.**

**L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.**

**Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.**

**L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.**

**L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.**

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

## ERRATA-CORRIGE

Nell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 28 febbraio 1928, n. 355, riflettente il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1928, leggasi *aiutanti* coloniali anzichè *ufficiali* coloniali.

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1312.

LEGGE 29 marzo 1928, n. 858.

**Disposizioni per la lotta contro le mosche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per l'interno è autorizzato ad emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per la lotta contro le mosche, nei loro vari stadi di sviluppo, nei centri di popolazione agglomerata, con speciale riguardo:

*a*) agli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e ad altre collettività;

*b*) agli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, alle fiere e mercati, agli esercizi pubblici, agli spacci di generi alimentari, alle stalle di qualsiasi specie.

Art. 2.

Le ordinanze di cui all'articolo precedente saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e potranno avere vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui all'art. 1 saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

A coloro che, per due volte consecutive, sono stati puniti ai sensi del precedente comma, può, in via amministrativa, essere revocata la licenza od autorizzazione, rilasciata in base alle disposizioni vigenti, ed incamerata in tutto o in parte l'eventuale cauzione prestata ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1313.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 861.

**Autorizzazione al comune di Chiusi in Casentino a modificare la propria denominazione in quella di « Chiusi della Verna ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 7 gennaio 1928 con cui il podestà di Chiusi in Casentino, in esecuzione della propria deliberazione 4 ottobre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Chiusi della Verna »;

Veduto il parere favorevole espresso del Commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Arezzo con deliberazione 3 novembre 1927;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Chiusi in Casentino, in provincia di Arezzo, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Chiusi della Verna ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio* 1928 - ***Anno VI***
*Atti del Governo, registro* 272, *foglio* 5. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1314.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 863.

**Distacco delle frazioni Ripattone e San Mauro dal comune di Mosciano Sant'Angelo ed aggregazione di esse al comune di Bellante.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Ripattone e San Mauro sono staccate dal comune di Mosciano Sant'Angelo ed aggregate a quello di Bellante.

Art. 2.

Il confine fra i comuni di Bellante e Mosciano Sant'Angelo è stabilito in conformità della pianta topografica vistata in data 18 marzo 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Teramo.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio 7.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1315.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 862.

**Aggregazione del comune di Magrè Vicentino a quello di Schio.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Magrè Vicentino è aggregato a quello di Schio.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Vicenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio 6.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1316.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 864.

**Riunione dei comuni di Amantea e San Pietro in Amantea in un unico Comune con denominazione e capoluogo Amantea.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Amantea e San Pietro in Amantea, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Amantea.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio 8.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1317.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 865.

**Aggregazione del comune di Laglesie San Leopoldo a quello di Pontebba.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Laglesie San Leopoldo è aggregato a quello di Pontebba.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio 9.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1318.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 866.

**Modificazioni di circoscrizioni comunali in provincia di Viterbo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono disposte le seguenti modificazioni di circoscrizioni comunali in provincia di Viterbo:

*a*) al comune di Viterbo sono aggregati i comuni di Bagnaia, San Martino al Cimino e Grotte Santo Stefano, meno la parte di quest'ultimo Comune a nord del torrente Rigo;

*b*) al comune di Graffignano è aggregata la frazione Sipicciano del comune di Roccalvecce, nonchè la parte del comune di Grotte Santo Stefano a nord del torrente Rigo;

*c*) al comune di Celleno sono aggregate le frazioni Roccalvecce e Sant'Angelo del comune di Roccalvecce.

Art. 2.

I confini dei comuni di Viterbo, Graffignano e Celleno sono delimitati in conformità delle piante planimetriche, vistate dall'ingegnere capo del Genio civile di Roma.

Le piante anzidette, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Viterbo e Graffignano, e di Graffignano e Celleno, in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni disposte con l'art. 1, nonchè di stabilire le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Bagnaia e San Martino al Cimino a quello di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio* 10. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione **1319**.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 867.

**Riunione dei comuni di Chiaramonte, Fardella e Teana in un unico Comune con capoluogo Chiaramonte.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Chiaramonte, Fardella e Teana, in provincia di Potenza, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Chiaramonte.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio* 11. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione **1320**.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 868.

**Riunione dei comuni di Gadesco e Pieve Delmona in un unico Comune denominato « Gadesco-Pieve Delmona ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Gadesco e Pieve Delmona, in provincia di Cremona, sono uniti in unico Comune denominato « Gadesco-Pieve Delmona » con la sede municipale nella frazione « Cà de' Mari » di Gadesco.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio* 12. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1321.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 869.

**Riunione dei comuni di Caloveto, Cropalati e Paludi in un unico Comune con denominazione e capoluogo Cropalati.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caloveto, Cropalati e Paludi, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Cropalati.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 272, *foglio* 13. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1322.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 870.

**Riunione dei comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi in un unico Comune con denominazione e capoluogo Fiumefreddo Bruzio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fiumefreddo Bruzio e Longobardi, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Fiumefreddo Bruzio.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 272, *foglio* 14. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1323.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 871.

**Riunione dei comuni di Mandatoriccio e Pietrapaola in un unico Comune con denominazione e capoluogo Mandatoriccio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mandatoriccio e Pietrapaola, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo Mandatoriccio.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti deldell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 272, *foglio* 15. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1324.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 872.

**Riunione dei comuni di Spezzano Grande e Spezzano Piccolo in un unico Comune denominato « Spezzano della Sila » con capoluogo Spezzano Grande.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Spezzano Grande e Spezzano Piccolo, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune denominato « Spezzano della Sila », con capoluogo Spezzano Grande.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio* 16. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1325.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 873.

**Riunione dei comuni di Aiello in Calabria, Cleto e Serra di Aiello in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Aiello Calabro ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Aiello in Calabria, Cleto e Serra di Aiello, in provincia di Cosenza, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Aiello Calabro ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio* 17. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1326.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 874.

**Aggregazione del comune di Belmonte del Sannio a quello di Agnone.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Belmonte del Sannio è aggregato a quello di Agnone.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio* 18. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1327.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1928, n. 876.

**Modifiche alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, che costituisce l'Istituto nazionale per l'esportazione, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare la composizione del Consiglio generale dell'Istituto suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri, e con i Ministri per le finanze, per le colonie, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 1°, 2° e 3° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262, sono così modificati:

« Il Consiglio generale è composto del presidente e di 45 membri, di cui 12 sono membri di diritto e 33 scelti fra le persone di maggiore competenza nei problemi dell'esportazione.

« Sono membri di diritto:

*a*) il direttore generale degli italiani all'estero e il capo dell'ufficio di politica economica, in rappresentanza del Ministro per gli affari esteri;

*b*) il direttore generale dell'agricoltura, il direttore generale del commercio e della politica economica, il direttore generale dell'industria e delle miniere e il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito, in rappresentanza del Ministero dell'economia;

c) il direttore generale delle Ferrovie dello Stato e il direttore generale della marina mercantile, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

d) il direttore generale delle dogane e il direttore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

e) uno dei direttori generali del Ministero delle colonie, designato dal Ministro, in rappresentanza del Ministero stesso;

f) il segretario del Consiglio nazionale delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero medesimo.

« Degli altri 33 membri, 20 sono designati dal Ministero dell'economia nazionale e 13 dalle seguenti associazioni nel numero per ciascuna di esse indicato:

a) n. 2 rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

b) n. 2 rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

c) n. 2 rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

d) n. 2 rappresentanti della Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

e) n. 1 rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista;

f) n. 1 rappresentante della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

g) n. 1 rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

h) n. 1 rappresentante dei Fasci italiani all'estero;

i) n. 1 rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione. Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *maggio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 272, *foglio* 20. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1328.

REGIO DECRETO 9 aprile 1928, n. 875.

**Riunione dei comuni di Scano al Brembo e Ossanesga in un unico Comune denominato « Valbrembo ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Scano al Brembo e Ossanesga, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Valbrembo » con la sede municipale a Scano al Brembo.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *maggio* 1928 - *Anno VI*
*Atti del Governo, registro* 272, *foglio* 19. — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1329.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 761.

**Contributo scolastico del comune di Pula ed annullamento di quello del comune di San Pietro Pula.**

N. 761. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Pula, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, già fissato in L. 2710.43 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, viene elevato a L. 3315.43 a decorrere dal 22 ottobre 1927, ed è annullato con la medesima decorrenza il contributo scolastico fissato con lo stesso Regio decreto 29 marzo 1914 a carico del comune di San Pietro Pula.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*

---

Numero di pubblicazione 1330.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 762.

**Contributo scolastico del comune di Riola ed annullamento di quello dei comuni di Baratili San Pietro e Nurachi.**

N. 762. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Riola, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2288.20 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 629, viene elevato a L. 5707.02 a decorrere dal 24 ottobre 1927, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi scolastici fissati con lo stesso Regio decreto 29 marzo 1914 a carico dei comuni di Baratili San Pietro e Nurachi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *aprile* 1928 - *Anno VI*

REGIO DECRETO 9 aprile 1928.
**Approvazione della nomina del vice-presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 1901, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;
Vista l'istanza 31 marzo 1928 con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del gr. uff. marchese Renzo de la Penne a vice-presidente della Confederazione stessa;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del gr. uff. marchese Renzo de la Penne a vice-presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1928.
**Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la ex provincia di Caserta, approvato con R. decreto 9 dicembre 1909 e quello suppletivo approvato con R. decreto 9 marzo 1924, n. 18844;
Ritenuto che, in virtù del R. decreto 2 gennaio 1927, numero 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali, parte del territorio della ex-provincia di Caserta è stato aggregato alla provincia di Napoli;
Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio di detta provincia di Napoli, compilato dall'ufficio del Genio civile di Caserta;
Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:
*a*) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio dell'Alto Commissariato di Napoli;
*b*) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli;
*c*) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati e della Provincia;
*d*) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito ed avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Nello stesso termine potrà produrre osservazione la Deputazione provinciale di Napoli;
*e*) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.
L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

*Il Ministro*: GIURIATI.

**Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Napoli.**

| Numero d'ordine | Denominazione (da valle verso monte) | Foce o sbocco | Comuni toccati od attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santuccia | Savone | Teano Roccamonfina | Dallo sbocco alle sorgenti queste comprese |

Visto, *Il Ministro*: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1928.
**Norme per la revisione dei prezzi in talune specie di contratti del Ministero dei lavori pubblici.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;
Considerato che occorre stabilire le norme di cui all'articolo 9 del citato Regio decreto sia per i contratti non riguardanti opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, sia per i contratti di opere pubbliche che vengono eseguite da enti pubblici con contributi da parte dello Stato, stanziati nel bilancio del suddetto Ministero;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici, che non riguardino opere pubbliche e abbiano durata superiore a un anno, sono soggetti a revisione secondo le norme del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316.

Art. 2.

Sono pure soggetti a revisione i contratti, di durata superiore a un anno, di opere pubbliche che vengono eseguite da enti pubblici con sussidi, concorsi od agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, quando si verifichi in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, una diminuzione superiore nel complesso al 10 per cento.

Art. 3.

Le revisioni di cui all'art. 2 saranno fatte secondo le norme degli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, restando sostituito, in relazione al disposto dell'art. 5, il capo dell'Amministrazione appaltante al Ministro competente nel promuovere la revisione.

Le proposte revisioni dovranno approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici e dai capi degli organi regionali decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali saranno competenti a decidere sugli eventuali ricorsi degli appaltatori ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del citato decreto-legge.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

*Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

*Il Ministro per i lavori pubblici*: GIURIATI.

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gallessich fu Natale ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Gallessich di Giovanni, nato a Zara il 18 luglio 1883 e residente a Zara, compreso nella suddetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per i suoi familiari e precisamente:

1. Alice Gallessich, nata a Zara il 27 agosto 1911, figlia;
2. Ada Gallessich, nata a Zara il 24 gennaio 1915, figlia;
3. Aldo Gallessich, nato a Zara il 16 maggio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato sig. Ernesto Gallessi, nei modi previsti al n. 6 del citado decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gallessich fu Natale, nato a Zara il 24 giugno 1842 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome nella forma italiana di « Gallessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gallessich è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Maria Gallessich nata Molner, nata ad Arbe l'11 giugno 1856, moglie;
2. Carolina Gallessich, nata a Zara il 13 febbraio 1888, figlia;
3. Isabella Gallessich, nata a Zara il 3 febbraio 1892, figlia;
4. Ugo Gallessich, nato a Zara il 20 luglio 1895, figlio.

Il predetto decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gallessich fu Natale ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gallessich di Giovanni, nato a Zara il 10 giugno 1885 e residente a Zara, compreso nella predetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per sua moglie Giulia Gasperini, nata a Meduno (Friuli) il 4 ottobre 1885.

Il predetto decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato sig. Antonio Gallessi nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gallessich fu Natale ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Gallessich vedova di Rodolfo, nata Biondi, nata a Zara il 21 maggio 1880, e residente a Zara, compresa nella suddetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per i suoi familiari e precisamente:

1. Anita Gallessich, nata a Zara l'8 febbraio 1908, figlia;
2. Lina Gallessich, nata a Zara il 24 febbraio 1909, figlia;
3. Nella Gallessich, nata a Zara il 9 agosto 1910, figlia;
4. Vittorio Gallessich, nato a Zara il 3 settembre 1913, figlio;
5. Romana Gallessich, nata a Zara il 16 ottobre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata signora Maria vedova Gallessi nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gallessich fu Natale ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome e di quello dei suoi congiunti nella forma italiana di « Gallessi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dall'eseguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Amedeo Gallessich di Giovanni, nato a Zara il 14 maggio 1876, e residente a S. Vito di Taranto, compreso nella suddetta domanda, è ridotto in « Gallessi ».

Uguale riduzione è disposta per i suoi familiari e precisamente:

1. Maria Gallessich nata Speranza, nata a Pola il 10 gennaio 1876, moglie;
2. Gemma Gallessich, nata a Pola il 14 settembre 1903, figlia;
3. Silvano Gallessich, nato a Pola il 15 ottobre 1905, figlio.

Il presente decreto sarà dall'autorita comunale, notificato all'interessato sig. Amedeo Gallessi nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 18 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Kocjancic, nato a Villa Decani il 13 settembre 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sik fu Antonio fu Maria Stepan nata a Villa Decani il 29 gennaio 1865, ed alla figlia Amalia nata a Villa Decani il 29 agosto 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepak Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Princic, nato a Villa Decani il 10 luglio 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppa ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sik Maria fu Giovanni e fu Maria Oblak nata a Villa Decani il 9 aprile 1876, ed al figlio Ignazio, nato a Villa Decani il 10 settembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

### IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cah » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cah Lorenzo, figlio del fu Giuseppe e della fu Anna Barut, nato a Villa Decani il 10 agosto 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sacchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cergol Orsola fu Andrea e di Michele Bordon nata a Villa Decani il 18 ottobre 1886; ed ai figli nati a Villa Decani: Paola, nata il 13 maggio 1917; Mirando, nato il 27 settembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, con nota n. 1752/2-1 del 1° maggio 1928-VI, a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, con nota numero 2104/1-1-15 in data 1° maggio 1928-VI, ha presentato a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 696, portante modificazioni al R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, concernente la istituzione dell'Opera nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

### Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno con nota del 28 aprile 1928-VI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Estrazione delle obbligazioni pel risanamento della città di Napoli.

Si notifica che nel giorno di venerdì 18 maggio 1928, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 30ª estrazione delle obbligazioni, 3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie, create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), pel risanamento della città di Napoli.

Per ciascuna delle dette serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1928, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 2 maggio 1928 - Anno VI

*Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 33)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 177770 | 17.50 | Borio *Giovanni* fu *Battista*, dom. ad Agliano di Asti (Alessandria) - vincolata. | Borio *Pio-Secondo-Giovanni-Francesco* fu Battista, dom. come contro - vincolata. |
| Cons. 5 % | 74584 | 1,400 — | Scala Battista fu Pietro, dom. a Sondrio. | Scala Battista fu Pietro, *minore sotto la tutela di Noli Luigi*, dom. a Sondrio. |
| 3.50 %<br>» | 170699<br>170999 | 98 —<br>59.50 | Perrelli *Carmelina* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Potenza nel primo certificato ed a Napoli nel secondo. | Perrelli *Maria-Carmela* di *Giuseppantonio*, minore sotto la p. p del padre, dom. come contro. |
| » | 388173 | 297.50 | Perrelli *Carmela* di *Giuseppe*, moglie di Paternoster Cataldo, dom. a Brianza (Potenza). | Perrelli *Maria-Carmela* fu *Giuseppantonio* ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>» | 461287<br>461288 | 2,500 —<br>2,500 — | Ferrari Maria Rosa fu Raffaele, *nubile*, dom. a Rivello (Potenza). | Ferrari Maria Rosa fu Raffaele *vedova* di *Martorano Paolo*, dom. come contro. |
| » | 355785 | 125 — | Costanzo *Ginia* fu Tobia, minore sotto la p. p. della madre Contadino Lucia, ved. di Costanzo Tobia, dom. a Trentola (Caserta). | Costanzo Gina fu Tobia, minore ecc. come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale | 411 | Cap. 45,200 — | Salinas Teresa fu *Antonio* o Antonino, moglie di Orlando *Paolo* fu Ercole Federico. | Salinas Teresa fu *Antonino*, moglie di Orlando *Francesco-Paolo* fu Ercole-Federico. |
| Cons. 5 %<br>»<br>» | 48605<br>67257<br>91883 | 4,685 —<br>1,500 —<br>1,000 — | Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. a Sansevero (Foggia). | Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, interdetta *sotto* la tutela di *Ricciardelli Ottavio*, dom. come contro. |
| »<br>» | 48606<br>115697 | 3,230 —<br>2,000 — | Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile interdetta, sotto la tutela di Ricciardelli Ottavio, dom. a Sansevero (Foggia). | |
| »<br>»<br>»<br>» | 145359<br>207535<br>216089<br>367897 | 1,000 —<br>23,960 —<br>6,685 —<br>460 — | Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. a Sansevero (Foggia). | Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, interdetta sotto la tutela di *Petrilli Nestore*, dom. come la precedente. |
| » | 145129 | 1,000 — | Del Sordo *Saveria* fu Paolo, interdetta sotto la tutela di *Ricciardelli Ottavio* dom. come la precedente. | |
| 3.50 % | 51926 | 497 — | Del Sordo *Saveria* di Paolo, nubile, dom. in *Napoli*. | Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in Sansevero (Foggia). |
| » | 53343 | 903.50 | Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in *Napoli*. | |
| »<br>» | 12772<br>27482 | 749 —<br>1,050 — | Del Sordo *Saveria* fu Paolo, nubile, dom. in Sansevero (Foggia). | |
| » | 674704 | 700 — | Del Sordo *Saveria* ecc. come la precedente. | Del Sordo *Maria-Saveria* fu Paolo, *nubile interdetta sotto la tutela* di Ricciardelli Mario, dom. in Sansevero (Foggia). |

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 237634 | 120 — | Depetris *Lucia-Margherita* fu Giovanni Pietro, minore sotto la tutela di Avalis Francesco fu Antonio, dom. a Bagnolo Piemonte (Cuneo). | Depetris *Margherita-Lucia* ecc. come contro. |
| » | 168813 | 110 — | Pieroni *Vilde* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pieve Fosciana (Massa). | Pieroni *Leonilda* di Angelo, minore ecc. come contro. |
| » | 461464 | 920 — | Dondero Amalia Francesca fu Tomaso, moglie di Ronzi Felice, dom. a Genova. | Dondero Amalia Francesca fu Tomaso, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Ronzi Felice, dom. a Genova. |
| »<br>»<br>»<br>» | 171374<br>171375<br>230288<br>230289 | 135 —<br>40 —<br>115 —<br>35 — | Di Bonaventura *Mariassunta* fu Divinangelo minore sotto la p. p. della madre Mezzopreti Amalia, ved. Di Bonaventura, dom. a Montepagano (Teramo). La seconda e quarta rendita sono vincolate di usufrutto. | Di Bonaventura *Assunta-Nicoletta-Paola* fu Divinangelo, minore ecc. come contro. La seconda e quarta rendita, sono vincolate di usufrutto. |

**A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 7 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite

del 3 maggio 1928 - Anno VI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.70 | Belgrado | 33.45 |
| Svizzera | 366.10 | Budapest (Pengo) | 3.315 |
| Londra | 92.673 | Albania (Franco oro) | 365.25 |
| Olanda | 7.66 | Norvegia | 5.08 |
| Spagna | 316.33 | Russia (Cervonetz) | 97 — |
| Belgio | 2.655 | Svezia | 5.10 |
| Berlino (Marco oro) | 4.545 | Polonia (Sloty) | 212.75 |
| Vienna (Schillinge) | 2.675 | Danimarca | 5.09 |
| Praga | 56.30 | Rendita 3,50 % | 75.875 |
| Romania | 11.95 | Rendita 3,50 % (1902) | 70 — |
| Peso argentino Oro | 18.365 | Rendita 3 % lordo | 45.825 |
| Peso argentino Carta | 8.08 | Consolidato 5 % | 87.20 |
| New York | 18.994 | Littorio 5 % | 87.225 |
| Dollaro Canadese | 18.965 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 78.40 |
| Oro | 366.49 | | |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

*Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito*

(2ª *pubblicazione*).

### Domanda di svincolo di cauzione.

La Società anonima italiana di assicurazioni marittime « Europa » con sede in Genova, che con atto del notaio Francesco Bonini in data 28 giugno 1926, registrato a Genova il 16 luglio 1926, volume 485, n. 786, assorbì per fusione la Società anonima di assicurazioni « La Fiumana » con sede in Fiume, ha richiesto lo svincolo del deposito cauzionale di nominali L. 200,000 con vincolo a favore della massa degli assicurati della « Fiumana », dichiarando che ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione, assunti nel Regno verso gli assicurati diretti della « Fiumana », è cessato od estinto.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società « Europa », con sede in Genova.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* — 1ª Pubblicazione — (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 750236 | 31.50 | Piepoli *Domenica* di Francesco-Paolo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bitonto (Bari). | Piepoli *Maria-Domenica* di Francesco-Paolo, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 307294 | 2,955 — | *Franzoni Anita* fu Angelo, moglie di Paleari Alessandro, dom. a Gallarate (Milano); con usufrutto vitalizio a Turri Maria. | *Franzone Teresita-Annita-Angela* fu Angelo, moglie di Paleari Alessandro dom. come contro; con usufrutto vitalizio come contro. |
| » | 386659 | 1,550 — | *Franzosi Anita* fu Angelo, moglie ecc. come la precedente, dom. a Sesto S. Giovanni (Milano); con usufrutto vitalizio come la precedente. | |
| 3.50 % | 171135 | 38.50 | Carrara *Anonima* fu Idelfonso, moglie di Rodella Luigi, dom. a Cortemilia (Cuneo). | Carrara *Barbara-Giacinta-Anonima* fu Idelfonso, moglie di Rodella Luigi, dom. come contro. |
| » | 321225 | 140 — | Carrara *Anonima-Giacinta* ecc. come la precedente. | |
| » | 367409 | 245 — | | |
| » | 242731 | 91 — | Carrara *Giacinta-Anonima*, ecc. come la precedente. | |
| » | 296421 | 280 — | | |
| » | 408433 | 140 — | Carrara *Anonima-Giacinta* fu Idelfonso, vedova di Rodella Luigi ecc. come la precedente. | Carrara *Barbara-Giacinta-Anonima* fu Idelfonso, ved. di Rodella Luigi, dom. come contro. |
| » | 411881 | 140 — | | |
| » | 442108 | 70 — | | |
| » | 616710 | 70 — | Carrara Anonima fu Idelfonso ved. ecc. come la precedente. | |
| Cons. 5 % | 54585 | 5,050 — | Corvo di Bella *Benedetto* fu Gioacchino, dom. a Palermo. | Corvo di Bella *Giovanni-Benedetto* fu Gioacchino, dom. a Palermo. |
| 3.50 % | 724487 | 1,799 — | | |
| » | 728792 | 805 — | | |
| » | 766473 | 196 — | | |
| Cons. 5 % | 410049 | 115 — | De Caro Carella Giovanni fu *Antonino*, minore sotto la p. p. della madre Grispo Amalia fu Eugenio, dom. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Grispo Amalia fu Eugenio, ved. di De Caro Carella *Antonino*. | De Caro Carella Giovanni fu *Antonio*, minore ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio a Grispo Amalia fu Eugenio, ved. di De Caro Carella *Antonio*. |
| » | 410050 | 115 — | De Caro Carella Matilde fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Grispo Amalia fu Eugenio, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio come la precedente. | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente. |
| » | 88548. | 75 — | Canessa Rosina fu *Cesare* minore sotto la p. p. della madre Zanni Maria fu Giovanni, ved. di Canessa *Cesare*, dom. a Livorno; con usufrutto vitalizio a Zanni Maria fu Giovanni, ved. di Canessa *Cesare*. | Canessa Rosina fu *Giulio-Cesare*, minore sotto la p. p. della madre Zanni Maria fu Giovanni, ved. di Canessa *Giulio-Cesare* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Zanni Maria fu Giovanni ved. di Canessa *Giulio-Cesare*. |
| » | 242172 | 50 — | Riggi *Alfonso* fu Calogero, minore sotto la p. p. della madre Pasciuta *Carmela* fu Pasquale, ved. di Riggi Calogero, dom. a Ribera (Girgenti). | Riggi *Alfonsa* fu Calogero, minore sotto la p. p. della madre Pasciuta *Maria-Carmela* fu Pasquale, ved. di Riggi Calogero dom. come contro. |
| » | 50728 | 795 — | Flaiani Giuseppe di Filippo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ancona. | Flaiani *Mazzoni* Giuseppe di Filippo, minore ecc. come contro. |

| Debito | Numero di iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.50 % | 428593 | 105 — | Bevilacqua Carlo e *Maria-Luisa* fu *Michele*, minori sotto la p. p. della madre Vittone Enrichetta, ved. Bevilacqua, moglie in seconde nozze di Mocco Silvio, dom. in Lessolo (Torino). | Bevilacqua Carlo e *Luigia-Maria-Albertina* fu *Luigi*, minori ecc. come contro. |
| 3.50 % mista | 3932 | 70 — | Cella *Assunta* fu Andrea, nubile, dom. a Rezzoaglio (Genova). | Cella *Luigia-Maria-Assunta* fu Andrea, nubile, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 136087 | 60 — | Toso Carlo | Toso Carlo |
| » | 136088 | 60 — | Toso Brigida | Toso Brigida |
| » | 136085 | 175 — | Toso Carlo | Toso Carlo |
| » | 136086 | 175 — | Toso Brigida | Toso Brigida |
| | | | } fu *Vincenzo*, minori sotto la p. p. della madre Cassaglia Rosa di Salvatore, ved. di Toso *Vincenzo*, dom. a Vado Ligure (Genova). | } fu *Luca*, minori sotto la p. p. della madre Cassaglia Rosa di Salvatore, ved. di Toso *Luca* dom. come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale:* Bruni.

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.